Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Braun e K. Fitch), avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 11 maggio 2001, n. 937, concernente l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi, la nuova preparazione di additivi, la proroga delle autorizzazioni provvisorie e l'autorizzazione decennale relativa a un additivo per mangimi (GU L 130, pag. 25), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 14 giugno 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 289 del 13.10.2001.

## ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

## 19 giugno 2002

nella causa T-197/01, Groupement d'intérêt de produits agricoles de la Martinique (GIPAM) contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 896/2001 — Termine di ricorso — Irricevibilità manifesta)

(2002/C 233/43)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-197/01, Groupement d'intérêt de produits agricoles de la Martinique (GIPAM) con sede in Ducos (Francia), rappresentato dagli avv.ti A. Lorang, P. Leroyer Gravet e H. Mazingue, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. Bordes e L. Visaggio), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 404/93 in ordine al regime d'importazione delle banane nelle Comunità (GU L 126, pag. 6), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas, giudice, e dalla sig.ra P. Lindh, giudice; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 19 giugno 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.
- (1) GU C 303 del 27.10.2001.

Ricorso della Malagutti — Vezinhet SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 giugno 2002.

(Causa T-177/02)

(2002/C 233/44)

(Lingua processuale: il francese)

Il 10 giugno 2002 la Malagutti — Vezinhet SA, con sede in Cavaillon (Francia), rappresentata dall'avv. Béatrice Favarel-Veidig, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione europea al pagamento a favore della società Malagutti - Vezinhet delle seguenti somme:
  - la somma di 222 540,00 FRF, pari a 33 926,00 EUR per la perdita subita;
  - la somma di 1 943 413,56 FRF, pari a 296 271,48 EUR per mancato guadagno sul mercato britannico; ove il Tribunale ritenesse insufficientemente costituito il mancato guadagno, esso dovrà attribuire la suddetta somma per la perdita della possibilità di rinnovare il flusso di affari precedentemente in essere:
  - la somma di 2 013 455,16 FRF, ossia 306 949,26
    EUR per il pregiudizio all'immagine della società presso la distribuzione europea e più particolarmente britannica.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente esporta prodotti ortofrutticoli, tra l'altro, verso i mercati inglesi. Nel settembre 2001, le autorità sanitarie islandesi hanno informato la Commissione di un residuo di pesticidi superiore alla soglia fissata. A seguito di tale informazione, la Commissione ha inviato un messaggio di allarme rapido riguardante il residuo di dicofol in mele pervenute in Francia dai Paesi Bassi. In un secondo messaggio e in messaggi successivi, il nome della ricorrente viene espressamente menzionato come esportatore.

La ricorrente assume che, agendo in tal modo, la Commissione ha commesso un illecito provocandole un danno.